

DIRITTO COMMERCIALE INTERNO E INTERNAZIONALE

DAVIDE ARCIDIACONO

I PRESTITI DEI SOCI
NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI

Seconda edizione



G. GIAPPICHELLI EDITORE – TORINO

INTRODUZIONE

SOMMARIO: 1. Piano dell'indagine.

1. *Piano dell'indagine*. – La riforma delle società di capitali (d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) ha lasciato aperta una serie di problemi interpretativi di non secondaria importanza. Fra questi assume primario rilievo la questione del trattamento normativo dei prestiti dei soci alla società nel caso in cui la società beneficiaria sia una s.p.a. In dottrina come in giurisprudenza ci si è chiesti, in particolare, se l'art. 2467 c.c. – collocato fra le norme dedicate alla società a responsabilità limitata – sia altresì applicabile ai finanziamenti degli azionisti alla società per azioni¹.

Come noto, il legislatore della riforma, raccogliendo l'invito da tempo rivolto da attenta dottrina², ha previsto una disciplina che assoggetta a “postergazione” i finanziamenti dei soci concessi in un momento in cui la società beneficiaria, in ragione dell'eccessivo squilibrio patrimoniale e finanziario, avrebbe necessitato dell'iniezione di nuovo capitale di rischio, prevedendo, al contempo, che le somme rimborsate dalla società ai soci mutuanti vadano senz'altro restituite se il rimborso è avvenuto nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.

¹ Nel senso che fra i problemi interpretativi sollevati dalla novella dell'art. 2467 c.c. la questione dell'applicabilità della disciplina ivi recata anche alle società per azioni sia «forse, la più importante e delicata», v. NIGRO, *Diritto societario*, 175 ss., 193 da cui è tratto il brano tra virgolette.

² Fra gli altri, in particolare, v. FERRO-LUZZI, *I «versamenti in conto capitale»*, 895 ss., il quale, constatato lo sviluppo del fenomeno «nella pratica delle società a ristretta base sociale e fortemente sottocapitalizzate» ... spesso operanti, in fatto, con denaro “dato” dai soci al di fuori di ogni espresso schema giuridico» (ID., *I «versamenti in conto capitale»*, 896 da cui il precedente brano tra virgolette), invocava l'intervento del legislatore sul punto (ID., *I «versamenti in conto capitale»*, 905); v., altresì, ID., *Imputazione a capitale*, 260 ss., spec. 262.; ID., *«Conto finanziamento soci»*, 891 ss., spec. 894.

L'art. 2497-*quinquies* c.c. estende la disciplina recata dall'art. 2467 c.c. anche ai finanziamenti intragruppo, siano essi erogati dalla società capogruppo o da altra società eterodiretta. Nulla, invece, è stato previsto circa i prestiti dei soci nei confronti di società per azioni "monade".

Almeno in relazione ai prestiti degli azionisti, pertanto, conservano attualità i tentativi di risoluzione degli aspetti critici del fenomeno dei prestiti dei soci che erano stati percorsi dalla dottrina più sensibile ben prima della riforma delle società di capitali. In assenza di qualsivoglia specifica disposizione, la giurisprudenza teorica aveva elaborato un ventaglio di proposte che traevano origine da principi ed istituti aventi portata generale, e, come tali, applicabili quale che fosse il tipo di società beneficiata del prestito (superamento della personalità giuridica, simulazione, frode alla legge, riqualificazione, *exceptio doli*), e, pertanto, applicabili anche, ed in primo luogo, alle società per azioni.

Anzi, deve dirsi che spesso il discorso era condotto proprio in relazione al trattamento, in special modo concorsuale, dei finanziamenti dei soci concessi ad una società per azioni. Tale circostanza, peraltro, non può essere sopravvalutata, in quanto, come ampiamente noto, prima della riforma delle società di capitali la disciplina della società per azioni rivestiva una assoluta centralità sistematica. Quest'ultima, infatti, costituiva il modello di riferimento per colmare le lacune normative presenti nella disciplina della s.r.l. Financo la struttura organizzativa della s.r.l., infatti, ricalcava quella propria della società azionaria³, pur caratterizzandosi «per la possibilità di una più snella articolazione e di una più attiva e diretta partecipazione dei soci alla società»⁴. Ciò che più conta è che la restante normativa delle società a responsabilità limitata era tributaria delle regole dettate dal diritto azionario in virtù di un richiamo generale, segnatamente, per gli aspetti riguardanti la tutela del patrimonio investito nell'attività di impresa⁵, le responsabilità degli organi amministrativi e di controllo, la disciplina del bilancio e della sua pub-

³ Per tutti v. RIVOLTA, *La società a responsabilità limitata*, 5 ss. In senso contrario all'opinione dominante v. però, autorevolmente, ZANARONE, *Società a responsabilità limitata*, 20 ss.; ID., *S.r.l. contro s.p.a.*, 391 ss.

⁴ G. F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, 2, VI ed., 553.

⁵ L'unica significativa differenza era data dal diverso ammontare del capitale sociale minimo richiesto per la costituzione della società a responsabilità limitata, che è sempre stato fissato in misura notevolmente inferiore rispetto a quello richiesto dal legislatore per la costituzione della società per azioni.

blicità, e cioè, per tutti quei profili di rilievo per la tutela dei creditori dell'impresa societaria capitalistica.

Come noto, a seguito della riforma delle società di capitali, i termini del problema appaiono profondamente mutati: le società a responsabilità limitata sono destinatarie di un corpo normativo tendenzialmente autonomo, il quale – per quanto in questa sede interessa – disciplina i delicati profili delle entità conferibili, della tutela del capitale sociale, delle responsabilità degli organi sociali e dei soci, discostandosi in più punti, anche in modo significativo, dalle corrispondenti norme delle società per azioni. Proprio all'interno di tale organico corpo normativo trova collocazione la disciplina dei finanziamenti dei soci⁶.

Si affaccia pertanto l'ipotesi che il regime recato dall'art. 2467 c.c. non sia suscettibile di applicazione transtipica in quanto costituente – assieme ad altre norme – un elemento di rigidità all'interno di un tessuto normativo viceversa ispirato dalle ragioni della autonomia e della non imperatività. In tal senso il legislatore avrebbe inteso raggiungere un delicato equilibrio fra massima flessibilità e rigidità normativa all'interno delle società a responsabilità limitata di cui le disposizioni recate dall'art. 2467 c.c. non sono che un tassello⁷.

Se questi rilievi meritano adesione, l'estensione del regime di “postergazione” dei finanziamenti anche nell'ambito dei rapporti intragruppo potrebbe al contempo significare una implicita (ma non per questo meno netta) esclusione dell'applicabilità della medesima disciplina al di fuori degli ambiti espressamente fissati dal legislatore, il quale, lungi dal non aver soppesato il problema, avrebbe preferito radicare la disciplina correttiva dei finanziamenti a società sottocapitalizzata soltanto nell'ambito dei prestiti provenienti da soci di s.r.l. e nell'ambito dei prestiti intragruppo. Inoltre siffatta esclusione

⁶ Il dato della applicazione della disciplina *de qua* anche nell'ambito dei gruppi, pur utilizzato come argomento per l'applicazione della medesima disciplina anche alle società per azioni è di per sé neutro e si è prestato ad essere utilizzato altrettanto bene ora per dimostrare l'applicabilità transtipica della disciplina dettata dall'art. 2467 c.c. ora per argomentare la volontà legislativa di attuare la postergazione dei finanziamenti dei soci soltanto nell'ambito dei gruppi di società e delle società a responsabilità limitata, implicitamente risultando la inapplicabilità della disciplina *de qua* alle società per azioni. La questione sarà esaminata più avanti (Cap. VI, parr. 12-14).

⁷ A questa possibilità di lettura accenna M. RESCIGNO, *Osservazioni* dattiloscritto, cit. in IRACE, sub 2497-*quinquies*, 341 ss., 342, nt. 3.

non potrebbe dirsi irrazionale (né sarebbe passibile di declaratoria di incostituzionalità) poiché, come è stato evidenziato, le norme delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata si prestano a disciplinare situazioni anche molto distanti fra loro. In questa direzione è stato osservato come la disciplina della s.r.l. in più punti presuppone una maggiore “vicinanza” tra socio e società mentre massima è la “distanza” tra azionista e società nell’ambito della s.p.a. che, non a caso, è tipo sociale “naturalmente” aperto al mercato del capitale di rischio, il cui accesso, invece, è precluso alle s.r.l. Il socio di s.r.l. si caratterizzerebbe, dunque, per un profilo più marcatamente imprenditoriale, mentre l’azionista si profilerebbe soprattutto (se non esclusivamente) quale investitore. Sarebbe proprio questa differenza a spiegare compiutamente la differente disciplina dei prestiti dei soci nei due tipi sociali. La riprova, del resto, sarebbe offerta proprio dall’estensione del regime della “postergazione” ai prestiti intragruppo. Anche i rapporti di scambio (o comunque, patrimoniali) all’interno del gruppo, infatti, tendono ad essere conformati (in misura più o meno intensa) dal disegno imprenditoriale del soggetto che esercita la direzione unitaria. E ciò spiega perché le società del gruppo in “crisi” siano sovente soccorse da altre società del medesimo gruppo mediante prestiti concessi a condizioni fuori mercato.

Come già da queste prime battute si può intuire, l’ipotesi che il silenzio del legislatore sul punto, lungi dal configurarsi come lacuna, abbia valore di tecnica di disciplina (si da sbarrare la strada all’applicazione analogica delle norme di cui all’art. 2467 c.c. ed all’art. 2497-*quinquies* c.c.), benché sia ad oggi minoritaria in dottrina ed in giurisprudenza, vanta argomenti non trascurabili a suo favore e deve essere vagliata con attenzione⁸.

⁸ Nel senso della inapplicabilità in ambito azionario della disciplina di cui all’art. 2467 c.c., sia pure sulla base di argomentazioni non sempre coincidenti v. BARTALENA, *I finanziamenti dei soci*, 387 ss.; DE FERRA, *La postergazione*, 187 ss.; RIVOLTA, *La società per azioni*, 629 ss., 653 ss.; GALEOTTI FLORI, *La postergazione*, 324 ss.; LOCORATOLO, 36 ss., 39 ss.; MEZZANOTTE, 60 ss., 76 ss.; SCANO, *I finanziamenti dei soci*, in *La nuova s.r.l.*, 406 ss. Per una pronuncia giurisprudenziale che ha affrontato con notevole grado di approfondimento il tema di finanziamenti dei soci nella s.p.a. v. Trib. Pistoia, 8 settembre 2008 con nota di BALP; v. altresì Trib. Udine, 21 febbraio 2009 e Trib. Venezia (sez. fall.) 10 febbraio 2011; prima di esse, sia pure senza motivare approfonditamente sul punto, v. Trib. Pistoia, 20 dicembre 2004. Già in questa sede si anticipa, tuttavia, che l’esito della presente indagine è nel senso dell’applicazione analogica delle norme dettate dall’art. 2467 c.c. ai finanziamenti degli azionisti alla società, sia pure soltanto nei casi che presentano i medesimi tratti che hanno giustificato l’introduzione degli artt. 2467 e 2497-*quinquies* c.c., rispettivamente, nell’ambito delle società a responsabilità limitata e nell’ambito dei gruppi di società.

La presente indagine si propone, appunto, di verificare se ed entro quali limiti la disciplina recata dagli artt. 2467 e 2497-*quinquies* c.c. si presti a regolare la prassi dei prestiti dei soci nelle società per azioni.

Per rispondere a tale delicato quesito sarà giocoforza verificare, anche utilizzando strumenti di analisi economica del diritto, innanzitutto, se le medesime esigenze di tutela – delle strutture produttive e del credito commerciale – che il fenomeno dei prestiti dei soci è certamente in grado di suscitare nell’ambito delle società a responsabilità limitata e nei gruppi di società, sia avvertito con la stessa urgenza anche nell’ambito delle società azionarie che non facciano parte di un gruppo. In questo quadro dovranno esaminarsi gli incentivi economici che sottostanno alla scelta del socio di concedere prestiti a favore della società quando quest’ultima affronti una fase di “crisi” e non sia più in grado di ottenere finanziamenti “esterni” a condizioni normali, e, in secondo luogo, quali siano gli assetti societari che, tipicamente, rendono la prassi dei finanziamenti dei soci veicolo di “abusi” a danno dei creditori sociali.

A tal riguardo, anticipando i risultati dell’analisi che sarà condotta nel corso del primo capitolo, si deve constatare che, quale che sia la forma giuridica della società beneficiata dal finanziamento, gli incentivi ad un uso opportunistico dello strumento dei prestiti sono assolutamente comparabili, quale che sia veste societaria, in tutti i casi in cui il soggetto finanziatore rivesta al contempo la posizione di socio e di creditore della società – assommando la posizione di *fixed e residual claimant* – e non risponda illimitatamente con il proprio patrimonio per i debiti sociali in ragione del beneficio della responsabilità limitata. Al ricorrere di ambedue questi presupposti, i soci, sia che si tratti di quotisti sia che si tratti di azionisti, all’approssimarsi di una condizione di “crisi” hanno i medesimi incentivi ad agire opportunisticamente traendo vantaggio dalla forma creditizia del prestito riversando il rischio di insolvenza della società sui creditori sociali. Mediante la concessione di prestiti alla società in “crisi”, infatti, i soci potranno effettuare un tentativo di salvataggio che, se avrà successo, li beneficerà in misura più intensa rispetto agli altri *stakeholders* in virtù della posizione residuale sul patrimonio sociale, mentre, laddove il tentativo non dovesse sortire l’effetto auspicato, essi potranno pur sempre tentare di recuperare qualcosa insinuando al fallimento i crediti derivanti dalla concessione del prestito, sottraendo risorse agli altri creditori di pari grado. D’altronde, in presenza di un definitivo peggioramento delle condizioni finanziarie della società, i soci potrebbero altresì chiedere il rimborso dei propri prestiti condannando la società all’insolvenza.

Una volta acclarata, sulla scorta dell'analisi economica del diritto, l'indifferenza della veste formale della società sovvenuta mediante i prestiti, non può sfuggire la necessità di rivolgersi altrove per ricercare una prima conferma dei risultati raggiunti. A tal fine si darà ampio spazio al dato comparatistico (Cap. I, par. 3). A tal proposito, si terrà conto del trattamento giuridico dei prestiti degli azionisti alla società nei vari ordinamenti che conoscono discipline limitative del rimborso dei finanziamenti dei soci e forme di "postergazione" dei crediti, sia fra i sistemi di *common law* – Regno Unito, Stati Uniti, Canada – sia di *civil law* – Francia, Germania, Austria, Spagna, Portogallo, Grecia, Polonia, Slovenia – onde verificare se, ed a quali condizioni, i prestiti degli azionisti alla società sono stati equiparati, in punto di regime di "postergazione", ai prestiti erogati dai soci di altri tipi sociali.

Anticipando il risultato dell'indagine sul punto, dalla rassegna degli ordinamenti che conoscono forme di intervento correttivo sui prestiti dei soci emergerà una indicazione univoca. In tutti gli ordinamenti considerati, la semplice circostanza che il prestito del socio sia erogato a favore di una società per azioni non esime per ciò solo dall'applicazione della disciplina della "postergazione". Ed anzi, per citare qualche esempio, una delle prime applicazioni giurisprudenziali in Germania (sul finire degli anni Trenta dello scorso secolo) ebbe ad oggetto proprio il trattamento concorsuale dei prestiti concessi dai soci ad una società per azioni gravemente sottocapitalizzata, così come negli Stati Uniti la postergazione equitativa è utilizzabile per colpire i crediti vantati dai soci nei confronti di società per azioni quotate.

Una volta verificato che il profilo funzionale dell'istituto e la comparazione invitano a vagliare l'ipotesi della valenza transtipica del regime della postergazione di cui agli artt. 2467 e 2497-*quinquies* c.c., verranno altresì esaminate talune delle soluzioni interpretative offerte da dottrina e giurisprudenza nel vigore della disciplina antecedente (Cap. II) onde tentare di individuare un nucleo normativo idoneo a fornire una risposta al problema dei prestiti degli azionisti. Come si può intuire, si tratta di un passaggio fondamentale, sia al fine di soppesare i margini per riproporre le predette soluzioni a seguito dei nuovi orientamenti di politica legislativa, sia per comprendere il sostrato sul quale si è innestato l'intervento riformatore e quali siano i punti maggiormente caratterizzanti di quest'ultimo. Come si avrà modo di mostrare, tuttavia, a seguito della novella legislativa non residuano spazi molto ampi per la riedizione delle proposte dottrinali offerte nel vigore della previgente disciplina e ciò consiglierà un vaglio più approfondito dell'ipotesi dell'applicabilità delle norme di cui agli artt. 2467 e 2497-*quinquies* c.c. anche nelle società per azioni.

Assai importante nel quadro della presente ricerca sarà l'attenzione prestata ai profili più propriamente esegetici delle norme contenute nell'art. 2467 c.c., sia avuto riguardo alla disciplina sia sotto il profilo della fattispecie (Cap. III). A tal proposito emergerà come l'orientamento di fondo dell'intervento legislativo in tema di prestiti dei soci (e prestiti intragruppo) sia marcatamente oggettivo: soggetti a "postergazione" saranno tanto i prestiti a titolo gratuito quanto i prestiti onerosi e/o garantiti, anche in virtù della maggiore pericolosità di questi ultimi in relazione agli interessi protetti. In tal senso, nel corso della ricerca, sarà meglio messa a fuoco la nozione di "finanziamenti" oggetto della disciplina dell'art. 2467 c.c. tenuto conto della notevole vaghezza tecnica della formula usata dal legislatore. Anche a questi fini lo strumento della comparazione giuridica giocherà un ruolo non trascurabile nel reperire soluzioni equilibrate (oltre che sistematicamente compatibili) nel nostro ordinamento.

Delicati problemi esegetici, invece, accompagnano la definizione dell'ambito di operatività dell'istituto della postergazione imperativa che, per la prima volta nel nostro ordinamento, viene introdotto dagli artt. 2467 e 2497-*quinquies* c.c. La comparazione a tal riguardo non offrirà sicuri punti di riferimento ed anche il paragone con i prestiti subordinati ed i prestiti irredimibili (nati nell'ambito dell'ordinamento bancario) non ha impedito il formarsi di orientamenti contrastanti sia in letteratura sia in giurisprudenza.

Come noto, infatti, un filone interpretativo ha proposto una lettura marcatamente "processualistica" della predetta disciplina, come tale operante – a seconda della preferenza degli interpreti – solo in caso di liquidazione concorsuale e volontaria del patrimonio od anche in caso di esecuzione individuale. Altri, invece, hanno offerto una lettura "sostanzialistica" delle norme di cui all'art. 2467 c.c., che, come tali, sarebbero chiamate ad operare anche prima ed a prescindere dall'apertura di un concorso dei creditori sul patrimonio societario.

Quale che sia l'interpretazione che si lascia preferire, un punto accomuna ambedue gli orientamenti. Gli amministratori richiesti del rimborso da parte dei soci saranno comunque tenuti ad effettuare una verifica circa la possibilità della società di continuare ad operare, pur privata delle risorse a suo tempo messe a disposizione dai soci (in un momento di "crisi"). Se tale verifica dovesse avere esito negativo, secondo la lettura "sostanzialistica", gli amministratori sarebbero tenuti a rifiutare il rimborso delle somme prestate dai soci, in quanto indispensabili per la prosecuzione dell'attività dell'ente in condizioni finanziariamente sostenibili; secondo la lettura "processualistica", essi do-

vrebbero comunque assumere le iniziative (richiesta di concordato preventivo, istanza di fallimento ecc.) consentite od imposte dall'ordinamento a seconda che si tratti di "crisi" reversibile o di vero e proprio dissesto.

Ciò che più conta rimarcare è, comunque, la assoluta compatibilità della verifica richiesta agli amministratori dal comma 1° dell'art. 2467 c.c. con il diritto azionario generale, il quale, anzi, sotto tale profilo, impone già una fitta rete di verifiche e controlli sulla stabilità finanziaria della società per azioni anche qualora quest'ultima non faccia parte di un gruppo di imprese.

All'esito dell'indagine più propriamente esegetica delle disposizioni di cui agli artt. 2467 e 2497-*quinquies* c.c., inoltre, sarà possibile tratteggiare con precisione le ragioni di carattere tecnico, equitativo ed ideologico che connotano la disciplina della postergazione dei prestiti dei soci alla società (Cap. III, par. 15). Peraltro, trattandosi di un regime che è inedito nella nostra tradizione giuridica, al fine di offrire un inquadramento generale all'istituto si renderà opportuno un paragone tra normativa interna e diritto vigente in altri ordinamenti.

Tale complessiva disamina mostrerà come il comportamento del socio che abbia ad effettuare prestiti alla società in un momento in cui quest'ultima attraversa una condizione di "crisi" sia connotato da innegabili profili di "abusività", e ciò, unitamente alle esigenze di tutela dei creditori sociali, offre la giustificazione dell'esistenza della disciplina in esame in tema di prestiti dei soci di società a responsabilità limitata e nell'ambito dei prestiti intragruppo.

A tale riguardo, però, dovranno precisarsi meglio quali siano i tratti comuni che hanno condotto il legislatore a ritenere "abusiva" la prassi dei finanziamenti dei soci e dei finanziamenti intragruppo a società in "crisi", sì da prevedere il medesimo trattamento giuridico.

Una volta scartata l'ipotesi che il profilo comune consista nel "potere" e nelle corrispondenti "responsabilità" fissate dall'art. 2476, comma 7°, c.c. per il socio di s.r.l., e dall'art. 2497 c.c. per le società capogruppo, anche in ragione della profonda diversità strutturale e funzionale dei tipi di responsabilità appena richiamati, nonché in virtù del disallineamento tra le fattispecie previste, rispettivamente, dall'art. 2467 c.c. e dall'art. 2476, comma 7° c.c., si vaglierà la possibilità di fondare l'"abusività" del comportamento del socio (nonché della società capogruppo) sui "poteri informativi" di cui ogni socio dispone in ragione dell'art. 2476, comma 2°, c.c. e sul regime di "circolazione delle informazioni" nell'ambito dei gruppi.

L'indagine confermerà quest'ultima ipotesi interpretativa con il conforto

dell'esempio comparatistico. Come si mostrerà, la *ratio* del referente soggettivo dell'art. 2467 c.c. (come dell'art. 2497-*quinquies* c.c.) poggia sulla conoscenza o sulla conoscibilità delle condizioni finanziarie della società da parte del finanziatore che rivesta, al contempo, un interesse qualificato nella società, in virtù dell'appartenenza al medesimo gruppo di imprese od in virtù della pretesa residuale vantata in ragione della partecipazione sociale.

Ne conseguirà una impostazione marcatamente restrittiva in punto di applicazione analogica della disciplina di cui all'art. 2467 c.c. (od art. 2497-*quinquies* c.c.), in quanto l'applicazione della predetta normativa dovrà necessariamente passare attraverso la verifica di puntuali indici normativi che confermino la posizione di conoscibilità delle condizioni finanziarie della società in capo al soggetto finanziatore. Ciò, come è evidente, si verificherà in un numero assai ristretto di casi. Fra questi, innanzitutto, sarà da annoverare il caso degli azionisti che siano al contempo amministratori (delegati e deleganti)⁹ o consiglieri di sorveglianza della società. Dovrà inoltre verificarsi con attenzione quali siano i margini per l'applicabilità, in via diretta, ancor prima che in via analogica, delle norme di cui all'art. 2497-*quinquies* c.c. alle persone fisiche che esercitino "attività di direzione e coordinamento". Inoltre, come si avrà modo di constatare, il caso in cui il soggetto che conceda prestiti ad una società controllata sia in posizione di mero controllo e, come tale, escluso dall'applicazione delle norme di cui all'art. 2497-*quinquies* c.c., risulta alquanto improbabile.

Come si avrà modo di mostrare, al di fuori dei casi predetti, dovrà ritenersi preclusa l'applicazione analogica del regime di "postergazione" dei prestiti dei soci in ambito azionario e, segnatamente, non avrà alcun rilievo il raggiungimento di soglie prefissate di partecipazione al capitale sociale da parte dei soci finanziatori. Come si avrà modo di verificare, tuttavia, ciò non esclude un'applicazione sistematicamente controllata dell'*exceptio doli* volta a paralizzare i comportamenti finanziariamente "abusivi" di azionisti finanziatori che non rientrino nell'ambito di applicazione analogica delle disposizioni contenute negli artt. 2467 e 2497-*quinquies* c.c. Anche in tal caso, infatti, sarà possibile reperire criteri idonei a garantire un livello adeguato di certezza giuridica anche in relazione a siffatte decisioni *extra ordinem*.

⁹ Si tratta, peraltro, di una circostanza tutt'altro che infrequente, documentata anche da alcune decisioni giurisprudenziali in materia, v. Trib. Udine, 21 febbraio 2009 ove l'azionista le cui pretese sono state ammesse con rango postergato rivestiva la carica di presidente del consiglio di amministrazione della società dal medesimo partecipata.